

Codice DB1805

D.D. 27 dicembre 2010, n. 1591

**Legge regionale 58/1978. Istanze relative a iniziative di spettacolo non ammesse a contributo per l'anno 2010.**

La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" prevede lo svolgimento di attività di promozione culturale. In particolare, l'art. 1 indica fra le finalità della stessa quella di "consentire uno sviluppo diffuso e omogeneo delle attività e delle strutture in tutto il territorio", mentre l'art. 4 individua, fra le funzioni che la competente struttura regionale è chiamata a svolgere, quella di "promuovere le attività musicali, teatrali e cinematografiche, curandone lo sviluppo e la diffusione sul territorio".

Con deliberazione n. 48-12423 del 26.10.2009 la Giunta Regionale ha approvato il Programma di Attività per il triennio 2009/11 della Direzione Cultura, Turismo e Sport, con il quale sono state individuate le linee progettuali di sviluppo per gli interventi in ambito culturale ed educativo e gli obiettivi da perseguire; fra questi figura il sostegno mirato a strutture pubbliche e private operanti in ambito musicale, di danza, teatrale e cinematografico, al fine di promuovere una sempre più equilibrata diffusione delle attività di spettacolo sul territorio regionale.

Con lo stesso atto sono inoltre state approvate le modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi.

Con successivo provvedimento n. 9-603 del 15.09.2010 la Giunta regionale ha inoltre approvato gli indirizzi cui attenersi per la valutazione delle iniziative culturali e di spettacolo e per la conseguente definizione dei contributi.

Entro i prescritti termini di legge hanno presentato richiesta di contributo regionale Enti locali, fondazioni, associazioni culturali e società cooperative senza fini di lucro, per la realizzazione di iniziative culturali e di spettacolo.

Ai soggetti richiedenti il competente Settore Spettacolo ha provveduto a comunicare in forma scritta l'avvio del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla legge 241/1990.

In sede istruttoria le richieste di contributo sono state esaminate alla luce della normativa di riferimento e sulla base dei criteri di valutazione sopra citati e approvati con la richiamata deliberazione della Giunta Regionale n. n. 44 – 11448 del 18.05.2009, e per ciascuna di esse è stato analiticamente verificato il contenuto delle proposte culturali presentate e il relativo bilancio preventivo, acquisendo, laddove necessario, ulteriori elementi di valutazione con la partecipazione attiva dei soggetti interessati.

Le istanze ammesse a contributo sono state oggetto di specifiche determinazioni di assegnazione articolate secondo gli ambiti di attività di cinema (determinazione n. 1231 del 14.12.2010), musica (determinazione n. 1399 del 10.12.2010) danza (determinazione n. 1400 del 10.12.2010), e teatro (determinazione n. 1402 del 10.12.2010).

Sulla base delle richieste pervenute, dell'istruttoria espletata dai competenti uffici, dei criteri e degli indirizzi individuati dalla Giunta Regionale e delle disponibilità di bilancio sui capitoli di

competenza, sono state altresì individuate le seguenti tipologie di soggetti le cui iniziative non vengono ammesse al finanziamento regionale per l'anno 2010:

A) Soggetti che hanno già ottenuto dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport (in particolare dal Settore Spettacolo, ai sensi del punto 6 delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 9-603 del 15.09.2010) un sostegno finanziario ai sensi delle leggi regionali di competenza per la realizzazione delle stesse o di altre iniziative culturali, o le cui iniziative hanno già ottenuto finanziamenti su istanza di altri soggetti;

B) Soggetti le cui iniziative non presentano un bilancio preventivo tale da offrire un attendibile piano di copertura delle uscite;

C) Soggetti che non hanno realizzato l'iniziativa per cui avevano richiesto un sostegno regionale o hanno presentato lettera di rinuncia al contributo;

D) Soggetti le cui iniziative sono oggetto di prima istanza e la cui documentazione allegata non fornisce sufficienti elementi di valutazione dell'attività proposta;

E) Soggetti le cui iniziative sono oggetto di prima istanza e non sono state inserite nel piano di finanziamento 2010 a causa della riduzione delle risorse finanziarie;

F) Soggetti le cui iniziative sono alla loro prima edizione e non sono state inserite nel piano di finanziamento 2010 in quanto non si sono ancora acquisiti sufficienti elementi di valutazione;

G) Soggetti le cui iniziative non sono state ritenute pienamente rispondenti alle priorità individuate dalle linee di indirizzo approvate dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 9-603 del 15 settembre 2010, anche alla luce delle ridotte risorse finanziarie;

H) Soggetti le cui iniziative consistono nella produzione di un unico spettacolo o nella realizzazione di attività non riconducibili a organiche rassegne e festival ovvero in attività prevalentemente o esclusivamente formative;

I) Soggetti che hanno presentato problemi in fase di rendicontazione dell'attività sostenuta negli anni precedenti, secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 9-603 del 15.09.2010;

L) Soggetti che non hanno dato riscontro alla richiesta di integrazioni, di cui alla lettera di comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, rendendo in tal modo non valutabile il progetto presentato.

tutto ciò premesso,

#### IL DIRETTORE

vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i. e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e

responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali");

vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;

vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);

vista la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali";

in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 48-12423 del 26.10.2009 "Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione" e n. 9-603 del 15.09.2010 "Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura (D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009). Approvazione linee di indirizzo";

viste le determinazioni n. 1399, n. 1400, n. 1402 del 10.12.2010 e n. 1231 del 14.12.2010;

*determina*

di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'allegato elenco, che costituisce parte integrante della presente determinazione, recante l'indicazione dei soggetti le cui istanze presentate ai sensi della legge regionale 58/1978, relative ad iniziative di spettacolo, non vengono ammesse al finanziamento regionale per l'anno 2010, con l'indicazione delle rispettive motivazioni.

Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte".

Il Direttore  
Maria Virginia Tiraboschi